



Berna,

Destinatari:

Governi cantonali

**Modifica del Codice penale e del Codice penale militare
(Attuazione dell'art. 123c Cost.)
Avvio della consultazione**

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di procedere a una consultazione in merito a una modifica del Codice penale e del Codice penale militare (attuazione dell'art. 123c Cost.), interpellando al riguardo i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati.

La consultazione si concluderà il **3 settembre 2015**.

Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli». È stato così inserito nella Costituzione federale l'articolo 123c, in base al quale chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

Il Consiglio federale propone di attuare il nuovo articolo costituzionale adeguando le disposizioni del Codice penale (art. 67 segg. CP, RS 311.0) e del Codice penale militare (art. 50 segg. CPM, RS 321) sull'interdizione di esercitare un'attività entrate in vigore il 1° gennaio 2015.

L'interdizione proposta ai fini dell'attuazione dell'articolo 123c Cost. si attiene fedelmente al tenore della norma costituzionale, ma tiene conto anche dei principi dell'equivalenza delle disposizioni costituzionali e dell'interpretazione armonizzante. In linea di principio l'interdizione dev'essere obbligatoriamente pronunciata a vita, a prescindere dalle circostanze del caso specifico e dall'entità della pena irrogata. L'elenco dei reati passibili di interdizione è ampio e comprende, oltre a crimini e delitti, anche contravvenzioni contro l'integrità sessuale. Il rigido automatismo previsto dall'iniziativa è tuttavia in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto (quali il rispetto dei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità) e con il diritto internazionale (p. es. la CEDU).

Tali conflitti sono mitigati dalle disposizioni esecutive: trascorso un determinato lasso di tempo, il condannato può infatti chiedere, a determinate condizioni, di ridurre la durata dell'interdizione, di attenuarne il contenuto o di sopprimerla. Questa possibilità



di riesame è nondimeno esclusa per i condannati considerati pedofili in termini psichiatrici. La variante 1 prevede inoltre una deroga per taluni reati sessuali poco gravi, e consente di non pronunciare l'interdizione se manifestamente non è né necessaria né ragionevole. In tal modo si tiene conto del volere dei promotori dell'iniziativa, che prima della votazione avevano dichiarato che i reati di poco conto non avrebbero dovuto dare luogo a interdizione. La variante 2 non prevede invece alcuna deroga e si attiene ancor più fedelmente al tenore dell'articolo 123c Cost. Tale variante porrebbe tuttavia notevoli problemi in termini di conformità ai principi fondamentali dello Stato di diritto (in particolare il principio di proporzionalità) e di rispetto dei diritti umani garantiti dal diritto internazionale. A giudizio del Consiglio federale, questa variante non costituisce pertanto una soluzione accettabile.

Come previsto anche dal diritto vigente, l'esecuzione dell'interdizione poggia sull'estratto del casellario giudiziale (in particolare l'estratto specifico per privati) e l'obbligo dell'assistenza riabilitativa.

La documentazione posta in consultazione è disponibile all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

I pareri vanno indirizzati all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Conformemente alla legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili alle persone ipovedenti. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i Vostri pareri anche in formato elettronico (preferibilmente come documento Word), inviandoli a uno degli indirizzi e-mail sotto indicati.

Per ulteriori informazioni restano a disposizione
Corine Klöti (058 462 76 43; corine.kloeti@bj.admin.ch) e
Franziska Zumstein (058 463 50 12; franziska.zumstein@bj.admin.ch).

Ringraziandovi sin d'ora della preziosa collaborazione, Vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)